

**Allegato parte integrante**  
**ALLEGATO B**

# MODALITA' ORGANIZZATIVE AFFERENTI ALLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI PICCOLE DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO

## 1. APPLICABILITA' DELLE MISURE E DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Le indicazioni stabilite dalle presenti direttive si applicano agli impianti finalizzati alla produzione di energia idroelettrica, ivi compresi gli impianti ad accumulo mediante pompaggio di acque pubbliche a scopo di riqualificazione energetica di cui all'articolo 17 bis 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

1.2. Non formano oggetto delle presenti direttive le domande volte a ottenere titoli di uso delle acque a scopo energetico differenti dall'uso idroelettrico, quali - ad esempio - la produzione di forza motrice.

1.3. In deroga alla disciplina inerente l'applicazione del DMV, sono comunque ammesse le derivazioni idroelettriche che non sottendono alcun tratto di corso d'acqua sfruttando la portata fluente limitatamente al solo salto generato dalla regimazione esistente, fatte salve specifiche esigenze di rilascio funzionali all'eventuale costruzione di scale per la risalita dei pesci.

1.4. Non formano altresì oggetto delle presenti direttive le domande volte a ottenere titoli di uso delle acque a scopo idroelettrico i cui procedimenti sono disciplinati dal Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008 (derivazioni per uso idroelettrico relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW al fine di soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale, usi multipli delle acque comprendenti l'uso idroelettrico ai sensi degli articoli 40 e successivi del Regolamento stesso).

## 2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI O DI MODIFICHE DI CONCESSIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO ESISTENTI

2.1. Le domande di concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, ovvero afferenti modifiche di derivazioni esistenti, sono presentate al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche (SGRIE) secondo le seguenti modalità:

- consegna diretta, anche tramite gli sportelli di assistenza e di informazione della Provincia;
- a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R;
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it);
- a mezzo fax.

Le medesime domande, redatte mediante specifica modulistica predisposta da SGRIE e reperibile sul sito internet provinciale all'indirizzo: [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it), sono inoltre corredate da:

- a) apposita relazione e documentazione volte ad illustrare gli aspetti ambientali, tenendo conto dell'esigenza di valutare la funzionalità fluviale dei corpi idrici interessati;
- b) la documentazione atta a verificare la coerenza con tutti i criteri indicati all'articolo 7, comma 1 delle norme di attuazione del PTA, nel caso di impianto con potenza nominale media annua superiore a 20 kW;
- c) la documentazione atta a verificare il requisito di alta compatibilità ambientale e di alto rendimento energetico di cui alle lettere b) e c) dell'Allegato A, ove ne ricorrano i presupposti;
- d) il documento illustrativo del piano di monitoraggio previsto dagli artt. 2 e 3 delle norme di attuazione del PTA, ove ne ricorrano i presupposti.

Qualora le domande non siano inammissibili per gravi carenze nella documentazione presentata, lo SGRIE svolge le procedure per la pubblicazione, nel BUR e nell'Albo comunale dei comuni territorialmente interessati, di un avviso inerente la presentazione della domanda; ciò al fine di suscitare l'eventuale presentazione di diverse domande tecnicamente incompatibili di cui all'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (*"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"*).

2.2. Per le domande di concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, ovvero afferenti modifiche (aumento di tratto sotteso, periodo e/o di portata da derivare) di derivazioni esistenti, relative ad impianti con potenza nominale media annua non superiore a 20 kW, lo SGRIE valuta preliminarmente la coerenza delle domande con il PGUAP, tra l'altro verificando la sussistenza dei requisiti – se previsti – di alta compatibilità ambientale ed alto rendimento energetico.

Per le domande di cui al presente punto le verifiche previste dal PTA sono sostituite da un parere obbligatorio e vincolante in merito al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati e al rispetto del principio di non deterioramento per tutti gli altri corsi d'acqua, espresso direttamente dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) allo SGRIE.

Nel caso in cui il predetto parere sia positivo, lo SGRIE prosegue effettuando l'istruttoria prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2.3. Per le domande di concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, ovvero afferenti modifiche di derivazioni esistenti che prevedano l'aumento di tratto sotteso, del periodo e/o di portata da derivare, relative ad impianti con potenza nominale media annua superiore a 20 kW e fino a 3000 kW, lo SGRIE valuta preliminarmente la coerenza delle domande con il PGUAP, tra l'altro verificando la sussistenza dei requisiti - se previsti - di alto rendimento energetico e di alta compatibilità ambientale.

Successivamente, lo SGRIE valuta la coerenza delle domande con il PTA, relativamente agli articoli 2 e 3 nonché all'articolo 7, comma 1, lettere g), i) e j) delle norme di attuazione, avvalendosi dei pareri, se necessari, di APPA, per gli articoli 2 e 3, o, per l'articolo 7, comma 1, lettere g), i) e j), di altri servizi provinciali interessati per materia.

Qualora le predette verifiche e valutazioni diano esito positivo, lo SGRIE attiva l'istruttoria di cui alla successiva sezione 3 "Interesse ambientale, usi diversi e coerenza coi criteri ex art. 7 norme di attuazione PTA".

2.4. Qualora le verifiche e valutazioni di cui ai precedenti punti 2.2. e 2.3. diano esito negativo, lo SGRIE provvede a rigettare le relative domande.

2.5. Nel caso di nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati mediante modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazioni esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera F, del PGUAP, si espletano gli adempimenti inerenti la pubblicità e la eventuale dichiarazione di concorrenza delle relative domande e non si dà luogo alle seguenti verifiche:

- sussistenza di un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, ovvero sussistenza di un prevalente interesse pubblico alla fruizione del corpo idrico per finalità incompatibili o significativamente condizionate dall'uso a scopo idroelettrico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle norme di attuazione del PTA;
- coerenza della derivazione proposta con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1 delle norme di attuazione del PTA;
- sussistenza dei requisiti di alta efficienza energetica e di alta compatibilità ambientale.

2.6. Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti non soggette a valutazione ambientale, lo SGRIE effettua le valutazioni relative al rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico ed acquisisce il parere dell'APPA in merito al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati ed al rispetto del principio di non deterioramento per tutti gli altri corsi d'acqua, in considerazione di quanto previsto dal vigente PTA.

Per i rinnovi delle concessioni di derivazione relative ad impianti soggetti a valutazione ambientale si applica la normativa relativa a detta valutazione; le verifiche previste dall'art. 7, comma 2 delle norme di attuazione del PTA vengono effettuate nell'ambito del procedimento di valutazione.

2.7. La valutazione di incidenza relativa alle derivazioni contemplate dalla presente sezione è svolta nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

2.8. Le procedure di valutazione ambientale si svolgono al termine delle valutazioni e verifiche di cui al punto 2.5 oppure di quelle di cui alla successiva sezione 3, ove ne ricorrano i presupposti ed ai sensi della normativa applicabile; a seguire, in caso di esito positivo delle eventuali procedure di valutazione ambientale, lo SGRIE effettua l'istruttoria prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

### **3. INTERESSE AMBIENTALE, USI DIVERSI E COERENZA COI CRITERI EX ART. 7 NORME DI ATTUAZIONE PTA**

3.1. Ultimate le verifiche di cui al precedente punto 2.3, lo SGRIE dichiara concorrenti le domande tra loro tecnicamente incompatibili, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e convoca apposita conferenza di servizi per lo svolgimento delle valutazioni preliminari afferenti gli usi diversi delle acque e, rispettivamente, degli interessi ambientali, secondo quanto previsto dal Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e dal PTA, nonché per completare la verifica di coerenza coi criteri di cui all'art. 7 del PTA stesso, al fine della predisposizione di un documento unitario da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale.

Lo SGRIE invita alla predetta conferenza il Servizio Autorizzazioni e Valutazione Ambientale (SAVA) ed invita alla conferenza e richiede i pareri, relativi alle verifiche di coerenza della domanda coi criteri di cui all'art. 7, comma 1 ed alle verifiche delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche di cui all'art. 7, comma 2 delle norme di attuazione del PTA:

- a) dell'APPA, in ordine al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati ed al rispetto del principio di non deterioramento per tutti gli altri corsi d'acqua, alle verifiche di coerenza (lettera h) e delle esigenze di funzionalità fluviale;
- b) del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con riguardo alla valutazione delle esigenze paesaggistiche;
- c) del Servizio Geologico in ordine alle verifiche di coerenza (lettere a e b);
- d) del Servizio Agricoltura in ordine alle verifiche di coerenza (lettera b);
- e) del Servizio Turismo e sport in ordine alle verifiche di coerenza (lettera c);
- f) del Servizio Foreste e fauna in ordine alle verifiche di coerenza (lettere c, d ed h);
- g) del Servizio Bacini montani in ordine alle verifiche di coerenza (lettere e, f ed h);
- h) del Servizio Sviluppo sostenibile ed aree protette in ordine alle verifiche di coerenza (lettera h).

Alla conferenza partecipa un rappresentante del Comune o dei Comuni sul cui territorio amministrativo ricadono le opere costituenti l'impianto idroelettrico e/o l'alveo sotteso, che riporta la posizione espressa in merito dal Consiglio comunale ed un rappresentante della Comunità o delle Comunità di Valle interessata/e rispetto ad eventuali usi diversi dell'acqua ed all'eventuale interesse pubblico alla fruizione del corpo idrico per finalità incompatibili o significativamente condizionate dall'uso a scopo idroelettrico.

Lo SGRIE redige il verbale della predetta conferenza e, ove le verifiche di cui all'articolo 7, comma 1 delle norme di attuazione del PTA abbiano dato esito positivo e fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.4., lo invia al Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste (DTAAF), unitamente alla documentazione ritenuta necessaria per l'espressione definitiva della Giunta provinciale in ordine alle valutazioni previste dall'art. 7, comma 2 delle norme di attuazione del PTA.

3.2. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti circostanze:

- non ricorre la condizione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera F, punto ii. delle norme di attuazione del PGUAP, ossia almeno un'opera di captazione sottende un bacino idrografico di estensione inferiore a dieci chilometri quadrati;
- sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) delle norme di attuazione del PTA;

la Giunta provinciale non considera gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, ritenendo comunque che sussista un interesse pubblico all'uso ambientale delle acque incompatibile con la derivazione richiesta.

3.3. Qualora le verifiche e le valutazioni di cui ai precedenti punti 3.1. e 3.2. diano esito negativo, lo SGRIE provvede a rigettare le relative domande. In caso di esito positivo delle predette verifiche e valutazioni si procede secondo quanto previsto dall'ultimo paragrafo del punto 3.1. Successivamente si svolgono le procedure di valutazione ambientale, ove ne ricorrano i presupposti ed ai sensi della normativa applicabile; infine, in caso di esito positivo delle eventuali procedure di valutazione

ambientale, lo SGRIE effettua l'istruttoria prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

3.4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, delle norme di attuazione del PTA e dell'articolo 7, comma 1, lettera F, punto ii. delle norme di attuazione del PGUAP, qualora nel corso della conferenza interdipartimentale di cui al punto 3.1 emergano elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter concessorio tali da poter eventualmente essere superati solo considerando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, lo SGRIE comunica, entro quindici giorni dallo svolgimento della conferenza, tali elementi ostativi al proponente, informandolo della possibilità di presentare al SAVA, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, un idoneo progetto gestionale volto a comprovare:

- a) i fattori ambientali, economici e sociali che caratterizzano il progetto;
- b) gli interventi e le azioni che il proponente intende intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;
- c) le eventuali misure o programmi di compensazione o miglioramento ambientale e paesaggistico.

Le misure e/o i programmi di compensazione o miglioramento ambientale e paesaggistico sono previsti e periodicamente verificati attraverso schede per singoli interventi e sono collocati all'interno di una previsione economica basata sul Margine Operativo Netto (MON), il quale dovrà essere destinato per almeno il 30% all'attuazione delle stesse misure e/o programmi.

Tali misure e/o programmi di compensazione o miglioramento ambientale e paesaggistico dovranno prioritariamente riguardare il corso d'acqua e l'ambito interessato dalla derivazione. In via secondaria, nel solo caso in cui il corso d'acqua e l'ambito interessato dalla derivazione non possano venire considerati, le predette misure e/o programmi potranno venire riferite al più generale contesto afferente alle comunità locali interessate.

Il SAVA valuta il predetto progetto gestionale, eventualmente avvalendosi del parere delle strutture provinciali competenti nelle materie interessate dal progetto stesso, sentiti i Comuni sul cui territorio amministrativo incide il progetto di derivazione (opere e alveo sotteso).

Qualora ne riscontri l'esigenza motivata, il SAVA richiede al proponente di modificare o integrare il progetto gestionale presentato, fornendo gli elementi motivazionali e di indirizzo per le variazioni richieste.

Una volta valutato il progetto gestionale, il SAVA lo trasmette allo SGRIE, il quale lo allega al verbale della conferenza interdipartimentale di cui al punto 3.1 e lo inoltra al DTAAF ai fini dell'espressione della valutazione finale di cui dell'art. 7, comma 3, delle norme di attuazione del PTA e/o dell'articolo 7, comma 1, lettera F, punto ii. delle norme di attuazione del PGUAP da parte della Giunta provinciale.

3.5. Nei casi considerati dal precedente punto 3.4 e valutati positivamente dalla Giunta provinciale, il progetto di derivazione idroelettrica deve essere sottoposto obbligatoriamente a procedura di valutazione di impatto ambientale, anche in riferimento al progetto gestionale limitatamente, per quest'ultimo, agli aspetti indicati al paragrafo 3.4, lettera c).

3.6. Come già indicato al punto 2.8 ed al punto 3.3, le procedure di valutazione ambientale si svolgono al termine delle valutazioni e verifiche di cui alla presente sezione, ove ne ricorrano i presupposti ed ai sensi della normativa applicabile; a

seguire, in caso di esito positivo delle eventuali procedure di valutazione ambientale, lo SGRIE effettua l'istruttoria prevista dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.